



Prot. n. 64/VSG/SD

NOTA ESPLICATIVA SULLA CIRCOLARE N. 2/2022 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO: “INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80.”

Come noto a tutte le amministrazioni, nell’ambito delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 ha introdotto nell’ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il quadro normativo si è completato con l’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dall’art. 6, commi 5 e 6 del citato decreto legge. In particolare, con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) che ha provveduto ad individuare gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione soppressi per le amministrazioni tenute all’adozione dello stesso e con il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) che ha definito lo schema tipo di PIAO e le modalità di adozione semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

L’art. 13, comma 2, del richiamato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con la conferenza unificata, effettua un costante monitoraggio sull’attuazione del presente provvedimento, anche attraverso lo sviluppo di consultazioni rivolte ad accertare l’impatto delle semplificazioni introdotte nei confronti di cittadini ed imprese, al fine di adottare eventuali disposizioni modificative e integrative nel termine di cui al comma 1, con particolare attenzione alla eliminazione di duplicazioni formali e sostanziali.”*

In applicazione della citata disposizione regolamentare, in data 11 ottobre 2022 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 2/2022 che contiene indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO e informa che dal 12 ottobre è stato avviato un monitoraggio, sempre attraverso il medesimo Portale, sull’applicazione del PIAO, attraverso un questionario, elaborato con il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, istituita ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 105/2016 e nominata con decreto del ministro per la pubblica amministrazione 14 aprile 2022.

Di seguito si riporta una breve analisi dei contenuti della citata circolare ministeriale e alcune indicazioni per i Comuni con meno di 50 dipendenti in ordine alle modalità operative per dare seguito a quanto previsto nel documento in esame.

1. Portale PIAO

Il presente paragrafo della circolare ministeriale, chiarisce che:

- Il Portale PIAO è accessibile all’indirizzo <https://piao.dfp.gov.it/>.
- Per l’accesso alla sezione riservata del Portale, ciascuna Amministrazione deve preliminarmente provvedere ad individuare un soggetto delegato ad agire per suo conto nel caricamento della documentazione relativa al PIAO, nonché nel caricamento dei dati che



verranno richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo con il proprio nominativo, i dati di contatto e l'Amministrazione di appartenenza. Si evidenzia che il soggetto delegato deve essere dotato di firma digitale per effettuare la sottoscrizione della richiesta.

- Il PIAO approvato dall'Amministrazione deve essere pubblicato tempestivamente all'interno del Portale PIAO utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell'Area riservata del Portale medesimo. La circolare precisa che la trasmissione del PIAO all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento della funzione pubblica non sostituisce la trasmissione attraverso il suddetto portale e pertanto invita tutte le Amministrazioni che avessero proceduto con detta modalità ad effettuare quanto prima, ove non fosse già avvenuto, la trasmissione del documento attraverso l'applicativo on line.

2. Questionario di monitoraggio sul ciclo di programmazione 2022-2024

Con la circolare in esame il Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto Ministeriale n. 132/2022, ha dato avvio ad una rilevazione, articolata in cinque dimensioni: condizioni abilitanti, sistema di pianificazione e misurazione degli obiettivi, integrazione dei processi, valutazione della performance, e impatti del PIAO, che intende acquisire, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del PIAO, volta anche alla successiva pubblicazione, sempre sul Portale PIAO, di un catalogo di buone pratiche di ausilio alle amministrazioni nel percorso attuativo delle disposizioni normative.

Si precisa che tutte le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO, che hanno già provveduto alla sua approvazione, sono tenute a compilare il questionario, che è stato reso disponibile nell'area riservata del Portale PIAO a partire dal 12 ottobre u.s. con scadenza 31 ottobre p.v., eventualmente anche avvalendosi del supporto metodologico e tecnico degli organismi di valutazione.

Per le Amministrazioni che non avessero ancora approvato il PIAO, è comunque possibile, previa registrazione al Portale PIAO, secondo le modalità precedentemente illustrate, procedere alla compilazione del questionario.

3. Indicazioni in materia di efficientamento energetico e strumenti innovativi

In conclusione, la circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in previsione del prossimo ciclo di programmazione 2023-2025 e alla luce dell'attuale crisi energetica internazionale, invita le Amministrazioni a prendere in considerazione l'eventuale inserimento, all'interno della sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione" del PIAO, di specifici obiettivi di efficientamento energetico.

La circolare ricorda che le azioni di efficientamento, potranno essere supportate anche attraverso leve premiali messe a disposizione dall'ordinamento, come il c.d. "dividendo dell'efficienza", disciplinato dall'art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008, secondo le modalità applicative individuate nella Legge n. 203/2008.

Per le Amministrazioni interessate ad applicare il c.d. "dividendo di efficienza", si ricorda che l'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste nello stesso decreto. La norma prevede che una quota di detto fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa.

La legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), ha, tra l'altro, disciplinato le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 61, comma 17 del D.L. n.112./2008.

In particolare, l'art. 2:



- Al comma 32 precisa che a partire dal 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa, anche utilizzando le risorse di cui all'art. 61, comma 17 del D.L. n.112./2008
- Al comma 34 prevede che può essere devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni una quota parte delle risorse dei risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento.

In ragione dell'analisi appena effettuata si evidenzia in ogni caso che le somme facenti parte del c.d. "dividendo di efficienza" non sono immediatamente destinabili dagli enti al finanziamento del fondo per la contrattazione integrativa.

4. Indicazioni per i piccoli Comuni

La normativa in materia di PIAO ha sempre tenuto in considerazione le esigenze di semplificazione necessarie per gli enti di piccole dimensioni, individuandoli in quelli con meno di cinquanta dipendenti.

A tal proposito l'art. 6, comma 6 del decreto legge n. 80/2022, convertito in Legge n. 113/2022, ha demandato al decreto ministeriale di definizione dello schema tipo di PIAO l'individuazione delle semplificazioni per gli enti rientranti in questa fattispecie.

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 132/2022, ha disciplinato le modalità semplificate per gli enti tenuti all'adozione del PIAO con meno di cinquanta dipendenti, individuando quali "Sezioni" obbligatorie le seguenti:

- Scheda anagrafica dell'Amministrazione.
- Sezione Valore pubblico, limitatamente alla sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza".
- Sezione Organizzazione e capitale umano relativamente a tutte le sottosezioni di programmazione ma con semplificazione nei contenuti di ciascuna.

Alla luce delle disposizioni regolamentari in commento, e dello schema tipo di PIAO allegato al richiamato decreto ministeriale, gli enti con meno di cinquanta dipendenti non sono tenuti ad inserire nel proprio PIAO e quindi a dare seguito alle attività previste da ciascuna, le seguenti sezioni:

- Valore pubblico
- Performance
- Monitoraggio

In aggiunta a ciò, sempre l'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 132/2022, stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.*".

Alla luce della seppur sintetica disamina, appena effettuata con riferimento alle semplificazioni vigenti per gli enti con meno di cinquanta dipendenti in materia di PIAO, ed in particolare del fatto che gli stessi non siano tenuti ad attuare il monitoraggio dello stesso, si ritiene che gli enti con meno di cinquanta dipendenti non sono in alcun caso tenuti a realizzare il monitoraggio all'interno del Portale PIAO, definito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 al paragrafo 3.